COMUNE DI BEINASCO
Piazza Vittorio Alfieri, 7 - 10092 BEINASCO (TO)
tel. 01139891 - Posta Elettronica Certificata: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E PER LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

INDICE

PARTE PRIMA 3
DISPOSIZIONI GENERALI 3
Articolo 1 – Oggetto del regolamento 3
Articolo 2 - Funzioni 3
Articolo 3 – Richiamo di norme 3
PARTE SECONDA 4
DELLA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI 4
Articolo 4 – Organizzazione del servizio 4
Articolo 5 - Giorni e orari di celebrazione 4
Articolo 6 - Luogo della celebrazione 4
Articolo 7 - Allestimento della sala e prescrizioni per l'utilizzo 4
Articolo 8 - Matrimonio su delega 5
Articolo 9 - Matrimonio con l'ausilio di un interprete 5
Articolo 10 - Costo del servizio 5
PARTE TERZA 6
DELLA COSTITUZIONI DELLE UNIONI CIVILI 6
Articolo 11 – Organizzazione del servizio 6
Articolo 12 – Giorni e orari per la costituzione di unione civile 6
Articolo 13 – Allestimento della sala e prescrizioni per l'utilizzo 6
Articolo 14 – Costituzione dell'unione civile per delega 6
Articolo 15 – Costituzione di unione civile con l'ausilio di un interprete 7
Articolo 16 – Costo del servizio 7

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Nel rispetto della normativa vigente e in conformità delle disposizioni del codice civile e dell'ordinamento dello Stato Civile di cui al D.P.R. 3.11.2000, n. 396, il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione del matrimonio civile e le modalità di costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
2. La celebrazione del matrimonio civile e la costituzione dell'unione civile sono attività istituzionali garantite.

Articolo 2 - Funzioni

1. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili sono effettuate dal sindaco, in qualità di ufficiale di Stato Civile.
2. Ai fini del comma 1, il sindaco può delegare le funzioni di ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato, al segretario comunale, ai componenti la Giunta Comunale, ai consiglieri comunali, a cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.

Articolo 3 – Richiamo di norme

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia e in particolare:
   - al codice civile
   - al D.P.R. n. 396/2000.

PARTE SECONDA
DELLA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

Articolo 4 – Organizzazione del servizio

1. L'ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni civili è l'ufficio di Stato Civile.
2. L'ufficio di Stato Civile è preposto al ricevimento della richiesta di celebrazione, effettuata mediante la compilazione di apposita domanda sottoscritta da entrambi i nubendi.
3. La richiesta di celebrazione dovrà contenere le esatte generalità dei nubendi e dei testimoni, la data e l'ora prescelte per il matrimonio e l'individuazione del regime patrimoniale e dovrà essere presentata almeno 20 giorni prima della data prescelta per il matrimonio.
4. L'ufficio di Stato Civile, entro 7 giorni dalla presentazione della richiesta, verificata la regolarità delle pubblicazioni e dei documenti presentati, tenuto conto della disponibilità dei locali preposti alla celebrazione di cui all'articolo 6, darà conferma ai nubendi della data e dell'ora prescelte, ovvero ne concorderà altre compatibili con l'organizzazione del servizio.

Articolo 5 - Giorni e orari di celebrazione

1. I matrimoni civili sono celebrati in via ordinaria nei giorni di servizio dell'ufficio di Stato Civile.
2. Con apposito provvedimento l'amministrazione Comunale definisce giorni e orari di celebrazione dei matrimoni civili nonché eventuali periodi di sospensione.

Articolo 6 - Luogo della celebrazione

1. I matrimoni civili sono celebrati pubblicamente nell'apposita sala sita al primo piano della sede comunale, Piazza Vittorio Alfieri 7.

Articolo 7 - Allestimento della sala e prescrizioni per l'utilizzo

1. Ai nubendi e ai soggetti da questi autorizzati è consentito, a propria cura e spese, arricchire con arredamenti e addobbi la sala della celebrazione.
2. Al termine della cerimonia la sala dovrà essere restituita nelle medesime condizioni precedenti la celebrazione.
3. Il comune di Beinasco non si assume alcuna responsabilità legata alla custodia degli arredi e degli addobbi temporanei disposti.
4. È vietato il lancio di riso, coriandoli, confetti o altro materiale all'interno della sala matrimoni e nei corridoi e atri della sede comunale.
5. In caso di trasgressione delle disposizioni di cui al comma 4, le spese di pulizia aggiuntive saranno addebitate ai soggetti richiedenti la celebrazione. La medesima procedura di addebito sarà effettuata in caso di danneggiamenti alla struttura della sala matrimoni e dei corridoi e atri

comunali utilizzati.

Articolo 8 - Matrimonio su delega

1. Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro Comune, i nubendi presentano, con un anticipo di almeno 20 giorni, richiesta di disponibilità alla celebrazione, contenente le esatte generalità dei nubendi e dei testimoni, la data e l'ora prescelte per il matrimonio e l'individuazione del regime patrimoniale.
2. Nei successivi 7 giorni l'ufficio di Stato Civile comunicherà la disponibilità alla celebrazione e darà conferma ai nubendi della data e dell'ora prescelte, ovvero ne concorderà altre compatibili con l'organizzazione del servizio.
3. Per il matrimonio celebrato su delega di altro Comune i nubendi dovranno produrre la seguente documentazione:
   a. delega del Comune di residenza;
   b. fotocopia dei documenti d'identità in corso di validità dei nubendi;
   c. fotocopia dei documenti d'identità in corso di validità dei testimoni.

Articolo 9 - Matrimonio con l'ausilio di un interprete

1. Nel caso in cui i nubendi, i testimoni o uno solo di essi sono cittadini stranieri, devono dimostrare all'ufficiale di Stato Civile di comprendere la lingua italiana.
2. Qualora non dimostrassero di comprendere la lingua italiana, sarà cura dei nubendi avvalersi di un interprete, da reperire a propria cura e spesa; l'indicazione dei dati anagrafici dell'interprete dovrà avvenire entro 10 giorni dalla richiesta di celebrazione del matrimonio.
3. Almeno 5 giorni prima della celebrazione del matrimonio, l'interprete individuato si presenterà davanti all'ufficiale di Stato Civile munito di un documento in corso di validità, per prestare il previsto giuramento di bene e fedelmente adempiere all'incarico ricevuto.
4. Non si fa luogo al giuramento nel caso in cui l'interprete ha già effettuato il giuramento nella fase delle pubblicazioni del matrimonio.

Articolo 10 - Costo del servizio

1. Per la celebrazione del matrimonio nella sala di cui all'articolo 6 è previsto il pagamento di una tariffa determinata annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Con il medesimo provvedimento di determinazione delle tariffe la Giunta Comunale potrà prevedere maggiorazioni per la celebrazione dei matrimoni effettuata il sabato pomeriggio, e potrà stabilire tariffe differenziate per nubendi residenti nel territorio comunale.
3. La consegna all'ufficio di Stato Civile della ricevuta del pagamento della tariffa, nei casi previsti, deve avvenire almeno 4 giorni lavorativi precedenti la celebrazione del matrimonio.

PARTE TERZA
DELLA COSTITUZIONI DELLE UNIONI CIVILI

Articolo 11 – Organizzazione del servizio

1. L'ufficio comunale competente all'organizzazione della costituzione di unione civile tra persone dello stesso sesso è l'ufficio di Stato Civile.
2. L'ufficio di Stato Civile è preposto al ricevimento della richiesta di costituzione di unione civile, effettuata mediante la compilazione di apposita domanda sottoscritta da entrambi i richiedenti.
3. La richiesta di costituzione di unione civile dovrà contenere le esatte generalità dei richiedenti e dei testimoni, la data e l'ora prescelte per la costituzione dell'unione e l'individuazione del regime patrimoniale e dovrà essere presentata almeno 20 giorni prima della data prescelta.
4. L'ufficio di Stato Civile, entro 7 giorni dalla presentazione della richiesta, verificata la regolarità dei documenti presentati, tenuto conto della disponibilità dei locali preposti alla costituzione di unione civile di cui all'articolo 6, darà conferma della data e dell'ora prescelte, ovvero ne concorderà altre compatibili con l'organizzazione del servizio.

Articolo 12 – Giorni e orari per la costituzione di unione civile

1. La costituzione di unione civile viene effettuata in via ordinaria nei giorni di servizio dell'ufficio di Stato Civile.
2. Con apposito provvedimento l'amministrazione Comunale definisce giorni e orari per la costituzione di unioni civili nonché eventuali periodi di sospensione.

Articolo 13 – Allestimento della sala e prescrizioni per l'utilizzo

1. Si richiamano per la cerimonia di costituzione di unione civile le stesse prescrizioni previste dall'articolo 7.

Articolo 14 – Costituzione dell'unione civile per delega

1. Nel caso la costituzione di unione civile avvenga su delega di altro Comune, gli interessati presentano, con un anticipo di almeno 20 giorni, richiesta di disponibilità alla costituzione, contenente le esatte generalità, la data, l'ora e le modalità prescelte per la cerimonia.
2. Nei successivi 7 giorni l'ufficio di Stato Civile, effettuate le verifiche previste, comunicherà la disponibilità alla costituzione dell'unione e darà conferma della data e dell'ora prescelte, ovvero ne concorderà altre compatibili con l'organizzazione del servizio.
3. Per la costituzione di unione civile su delega di altro Comune i richiedenti dovranno produrre la seguente documentazione:
   a. delega del Comune di residenza;
   b. fotocopia dei documenti d'identità in corso di validità dei richiedenti;

c. fotocopia dei documenti d'identità in corso di validità dei testimoni.

Articolo 15 – Costituzione di unione civile con l'ausilio di un interprete

1. Per la costituzione di unione civile, nel caso di presenza di cittadini stranieri all'interno dell'unione o fra i testimoni, si richiamano le prescrizioni di cui all'articolo 9.

Articolo 16 – Costo del servizio

1. Per la cerimonia di costituzione di unione civile effettuata nella sala di cui all'articolo 6, si richiama relativamente ai costi quanto disposto all'articolo 10.

*****